



PROTOCOLLO D'INTESA DI COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

TRA

Medici Senza Frontiere Italia Onlus, con sede legale in via Magenta 5, 00185 Roma, Codice Fiscale n. 97096120585, nella persona di Stefano Di Carlo, nato a Trento nel 1979 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante munito di tutti i necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa e domiciliato per la carica presso la sede della stessa Organizzazione (di seguito "MSF" o "Contraente");

E

Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, CAP 90133 - Palermo, Codice Fiscale n. 80023730825, Partita IVA n. 00605880822, in persona del Prof. Massimo Midiri Magnifico, nato a Palermo il 30/03/1962, in qualità di Rettore e Legale rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo, munito di tutti i necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Protocollo e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università (di seguito "UNIPA").

di seguito anche denominate, ciascuna singolarmente, come la "**Parte**" e, collettivamente, come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- la città di Palermo si trova a dover affrontare nuove e più efficaci modalità di cooperazione al fine di attivare un'efficace governance, multilivello e multi-attore, adeguata alle sfide di competitività, coesione e qualità che pongono l'efficace utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee;
- la programmazione educativa, culturale ed economica per uno sviluppo equo, duraturo e sostenibile e per il posizionamento competitivo della città di Palermo nel panorama nazionale, europeo e mediterraneo, necessitano di rafforzare la cooperazione con gli attori locali, con le istituzioni e con il tessuto sociale, economico e culturale, attraverso l'azione efficace della Terza Missione dell'Università degli Studi di Palermo;
- l'Università degli Studi di Palermo e MSF hanno già collaborato in diverse occasioni nelle aree e tematiche di comune interesse per la messa in atto di azioni congiunte volte a facilitare le attività di ricerca, didattica, Terza Missione dell'Università e, pertanto, si intende rafforzare tale cooperazione attraverso un coinvolgimento attivo;
- **l'Università degli Studi di Palermo:**
 - È un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Palermo e poli universitari ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
 - realizza attività di alta formazione, didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze e *public engagement* nel territorio regionale, con particolare riferimento alla Sicilia centro-occidentale, e partecipa a numerose reti di collaborazione accademica nazionale e internazionale;
 - promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, italiane e/o estere che favorisca l'apertura del territorio e la realizzazione di fattori di inclusione e competitività del sistema territoriale;

- opera come agente di sviluppo del territorio e della società ed è aperta alle istanze e alle esigenze della società contemporanea;
- intende promuovere una rinnovata stagione di politiche integrate università-territorio, mirate al governo di questioni di comune interesse;
- svolge attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio regolate da specifici contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- Intende percorrere con chiarezza e determinazione la progressiva trasformazione verso il modello di *entrepreneurial university* (nel senso ampio del termine di una università “intraprendente”), nella quale la ricerca e la formazione devono dare risposte ai fabbisogni di conoscenza e di innovazione emergenti nei sistemi produttivi locali, regionali e nazionali e nella società in generale;

- Medici Senza Frontiere (MSF):

- È un’organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971 che fornisce soccorso in più di 70 Paesi a popolazioni minacciate da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali;
- ha maturato una competenza specifica sul tema della presa in carico di sopravvissuti a tortura e altre forme di violenza intenzionale attraverso programmi in Italia e all’estero;
- dal 2018, opera a Palermo svolgendo attività di orientamento ai servizi sociosanitari territoriali e di sensibilizzazione e promozione della salute rivolte alle popolazioni migranti;
- dal 2020, ha avviato un programma per la presa in carico di pazienti stranieri sopravvissuti a tortura e altre gravi forme di violenza intenzionale, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
- Il 15 marzo 2021, ha siglato un Protocollo di intesa con il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo (PROMISE) che prevede una serie di attività tra le quali: individuazione e prevenzione delle problematiche mediche e psicopatologiche e presa in carico degli aspetti sociosanitari dei migranti sopravvissuti a tortura e violenza intenzionale; istituzione presso la U.O. di Medicina Legale del Policlinico di un Centro di riferimento per la certificazione medico-legale nell’ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale; promozione della conoscenza scientifica e divulgazione di buone pratiche in materia di identificazione e presa in carico di sopravvissuti a tortura e violenza intenzionale;
- MSF si è impegnata, inoltre, alla copertura per due annualità di un assegno di ricerca destinato alla figura di una psicologa con documentata esperienza professionale nell’ambito del supporto alle vittime di tortura e altre forme di violenza intenzionale, incluse le mutilazioni genitali femminili;
- Nel febbraio del 2021, MSF ha siglato un Protocollo di intesa con la Clinica Legale per i Diritti Umani – CLEDU APS (nata dalla Convenzione tra l’omonima Associazione di Promozione Sociale e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo), per il supporto legale alle persone sopravvissute a tortura, in particolare nell’ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo” o “Intesa”).

Art. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

Obiettivo dell’Intesa è lo sviluppo di un programma pluriennale sulle tematiche legate alla tortura e altre forme di violenza intenzionale, comprensivo di una componente clinico-assistenziale multidisciplinare rivolta ai sopravvissuti – in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo – e di una componente didattica e di ricerca scientifica.

Ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, le Parti intendono:

- realizzare progetti di ricerca scientifica (in ambito medico-assistenziale, di diritto internazionale e nazionale ecc.) relativi alla presa in carico di migranti, richiedenti asilo e rifugiati sopravvissuti a tortura e gravi forme di violenza intenzionale;
- attuare programmi di formazione e aggiornamento professionale sulla presa in carico di sopravvissuti a tortura e violenza intenzionale per studenti, specializzandi e operatori sanitari del settore, favorendo la conoscenza e la divulgazione di metodologie e strumenti d’intervento validati a livello nazionale e internazionale;
- sviluppare appositi progetti finalizzati a promuovere lo svolgimento di attività di volontariato e tirocinio da parte degli studenti iscritti a Corsi di Studio universitari – mirati allo sviluppo di competenze trasversali sulle tematiche legate alla tortura e altre forme di violenza intenzionale – ai quali, nel rispetto delle vigenti norme e dei vigenti regolamenti didattici, potranno essere riconosciuti pertinenti crediti formativi;
- promuovere un confronto con centri di eccellenza e altre esperienze di presa in carico di sopravvissuti a tortura e violenza intenzionale in ambito nazionale e internazionale, attraverso l’organizzazione di workshop e conferenze;
- sensibilizzare il territorio regionale e nazionale sulle tematiche legate alla tortura e altre forme di violenza intenzionale.

Le Parti sono altresì interessate a:

- avviare progettualità congiunte e attivare tavoli di co-progettazione sulle tematiche legate alla tortura e altre forme di violenza intenzionale, anche attraverso l’intercettazione di risorse provenienti da diversi settori (Enti pubblici e privati, UE, etc.);
- condividere, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della proprietà intellettuale, le proprie risorse tecnico-scientifiche per elaborare in maniera congiunta progetti nei settori di comune interesse;
- attuare coordinate iniziative culturali, di studio e di confronto scientifico da presentare attraverso seminari, incontri, dibattiti, forum, tavole rotonde e convegni;
- agevolare, ciascuna per le proprie competenze istituzionali, le procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 3 – Disponibilità delle Parti

L’Università degli Studi di Palermo, nei limiti delle vigenti norme, potrà:

- attuare le misure pertinenti atte al coinvolgimento nel programma oggetto del presente Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, in particolare per l’implementazione della componente clinico-assistenziale rivolta ai sopravvissuti a tortura e altre forme gravi di violenza intenzionale – prima valutazione, diagnostica, erogazione di cure di primo livello e cure specialistiche, attraverso un

programma multidisciplinare dedicato – da integrare alla componente didattica e di ricerca scientifica;

- considerare il “Contraente” tra i partner collaborativi per la partecipazione congiunta alla candidatura a progetti di ricerca-azione nell’ambito dell’oggetto del presente protocollo di intesa;
- rendere disponibile il proprio patrimonio di ricerca di base e applicata nei campi di comune interesse per potenziare la capacità di analisi, interpretazione, valutazione e decisione.

MSF intende:

- mettere a disposizione figure qualificate nel campo della presa in carico di persone straniere sopravvissute a tortura, in particolare medici di medicina generale, psicologi, promotori di salute, assistenti sociali e mediatori interculturali, nella misura e nelle modalità stabilite negli Accordi Esecutivi ai sensi dell’Articolo 4;
- collaborare nei dottorati di ricerca, nella progettazione di specifiche linee di ricerca e nell’accoglienza dei tirocini;
- promuovere testimonianze e forme adeguate di comunicazione e disseminazione delle proprie attività legate alle tematiche oggetto del presente Protocollo, soprattutto rivolte agli studenti;
- offrire la propria disponibilità a definire modalità di formazione esperienziale e sperimentale, con interventi di esperti in aula anche secondo logiche di lezione interattiva e laboratori, ovvero a organizzare momenti di formazione prevalentemente rivolte ai corsi di laurea magistrale.

Le Parti, nel rispetto della normativa applicabile a ciascuna secondo il proprio profilo istituzionale, potranno dare attuazione al presente Protocollo di Intesa con la stipula di specifici Accordi Esecutivi ai sensi del successivo Articolo 4.

L’università degli Studi di Palermo individua quale Referente per l’attuazione del presente Protocollo il Prof. Marco Picone; il Contraente individua quale responsabili dell’attuazione del presente Protocollo il dott. Marco Bertotto, Direttore delle operazioni di MSF in Italia. È compito dei due responsabili promuovere le attività da realizzare nell’ambito del presente Protocollo.

Art. 4 – Accordi Esecutivi

Le Parti definiranno i termini e le condizioni specifiche delle singole attività di ricerca, sviluppo, innovazione, educazione, formazione e *network*, in appositi Accordi Esecutivi del presente Protocollo che potranno eventualmente essere sottoscritti, in conformità alla normativa applicabile al contesto di riferimento, al fine di procedere con l’avvio delle attività individuate ai sensi del precedente Articolo 2.

In tali Accordi Esecutivi dovranno essere puntualmente indicati: a) le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; b) le modalità di esecuzione, la durata delle attività, l’ammontare dei costi e il personale coinvolto; c) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da Soggetti terzi; d) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse; e) le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; f) i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Accordi Esecutivi.

Agli Accordi Esecutivi si applicheranno, salvo sia diversamente specificato, le disposizioni di cui al presente Protocollo.

Resta inteso tra le Parti che, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente, le attività legate agli Accordi Esecutivi potranno coinvolgere anche soggetti terzi, fermo restando che ciascuna Parte dovrà previamente informare l'altra in merito al coinvolgimento di detti soggetti terzi.

Gli Accordi Esecutivi stabiliranno, inoltre, le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, dei *copyright* e degli eventuali marchi afferenti ai risultati delle attività svolte.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività oggetto dei futuri Accordi Esecutivi con la massima diligenza e professionalità, sulla base dei termini e delle condizioni che verranno di volta in volta definiti nei medesimi Accordi Esecutivi.

Resta inteso che, qualora l'attività descritta nella presente Intesa ricada nel campo di applicazione del vigente codice degli appalti, si adotteranno le prescrizioni contrattuali aderenti alla stessa normativa.

Mediante la sottoscrizione degli Accordi Esecutivi, in particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento di specifici progetti di ricerca, sviluppo, innovazione, educazione, formazione e *network* da concordare ai sensi della presente Intesa.

Per l'Università gli Accordi Esecutivi potranno essere stipulati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo, anche dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dalle singole strutture dipartimentali di volta in volta interessate.

Art. 5 - Finanziamento delle attività

Limitatamente ai progetti comuni, le Parti convengono che verranno disciplinati nei singoli Accordi Esecutivi l'ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi.

Per ogni iniziativa correlata all'oggetto del presente Protocollo, le Parti si impegnano a verificare, con le Istituzioni che gestiscono strumenti di agevolazione, la possibilità di accesso a tali strumenti creando sinergie operative allo scopo.

Art. 6 – Comitato Scientifico

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito del presente Protocollo, le Parti potranno convenire, con scambio di note, di costituire un apposito “**Comitato Scientifico**”, determinandone i componenti e la durata che, comunque, non potrà eccedere quella del presente Protocollo.

La designazione dei propri rappresentanti, che comporranno il “**Comitato Scientifico**” di cui al comma 1 del presente articolo, avviene secondo le proprie necessità organizzative, disponendo altresì le opportune deleghe per la partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico in caso di assenza e/o impedimento dei propri rappresentanti.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e delle attività da avviare;
- definire e programmare linee di indirizzo specifiche dell'attività di formazione, ricerca e innovazione;
- proporre l'attuazione di Accordi Esecutivi;
- monitorare e valutare l'implementazione del presente Protocollo – inclusi i programmi e le attività previsti negli eventuali Accordi Esecutivi – con cadenza almeno semestrale;

- proporre accordi di collaborazione e programmi di partenariato con altri attori, a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunirà, con cadenza almeno semestrale o comunque quando almeno due membri del Comitato ne facciamo richiesta, nella sede fisica o virtuale che verrà decisa di volta in volta dallo stesso, e assumerà le proprie deliberazioni con votazione all'unanimità, restando inteso che ciascuna Parte potrà esprimere un solo voto nel Comitato Scientifico.

Art. 7 – Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra, incaricato dello svolgimento delle attività, l'accesso alle proprie strutture, come di volta in volta individuate dalle medesime, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei Regolamenti vigenti presso le proprie strutture, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, compreso l'obbligo di indossare eventuali dispositivi di protezione individuali ove previsti.

Il personale di ciascuna delle Parti che, in esecuzione di quanto previsto dal presente Protocollo, avesse accesso alle strutture e/o apparecchiature dell'altra Parte, sarà responsabile dell'utilizzo delle stesse. Tali strutture e/o apparecchiature e/o piattaforme dovranno in ogni caso essere idonee all'uso previsto.

Le Parti garantiscono di avere in essere polizze assicurative con massimali idonei a garantire adeguata copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni a essi imputati secondo le regole di responsabilità civile, per tutta la durata delle attività previste dal presente Protocollo e dagli Accordi Esecutivi.

L'utilizzo delle attrezzature e/o delle apparecchiature di titolarità e/o nella disponibilità della Parte che le metta, di volta in volta, a disposizione delle altre per l'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo e/o dagli Accordi Esecutivi, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili della stessa e all'identificazione di idonee modalità di accesso e di utilizzo di tali attrezzature e/o apparecchiature che saranno definite dai predetti responsabili.

Alle analoghe forme e condizioni di cui ai precedenti punti, e comunque nel rispetto delle vigenti norme, potranno accedere alle strutture e/o apparecchiature delle Parti studenti, laureati, specializzandi, tirocinanti e stagisti di UNIPA.

Art. 8 – Riservatezza

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere una assoluta riservatezza e confidenzialità e a non divulgare e/o pubblicare le informazioni di qualunque sorta, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo trasmesse e/o apprese relative all'oggetto del presente Protocollo durante l'esecuzione dello stesso e degli Accordi Esecutivi, ovvero anche prima della relativa data di sottoscrizione, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare di tali informazioni.

Ai fini del presente Articolo non saranno considerate informazioni riservate quelle che:

- a) fossero già note o comunque legittimamente in possesso della Parte ricevente anteriormente e indipendentemente dalla comunicazione delle stesse da parte della Parte divulgante;
- b) dopo la comunicazione dalla Parte divulgante alla Parte ricevente, divengano di pubblico dominio, senza che ciò derivi da una violazione del Protocollo da parte della Parte ricevente tali informazioni;

- c) siano legalmente in possesso della Parte ricevente anteriormente e indipendentemente dalla sua comunicazione da parte della Parte divulgante, purché ciò possa essere dimostrato in via documentale;
- d) siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo del tutto autonomo, indipendentemente dalla divulgazione, la comunicazione o l'accesso da parte della Parte divulgante, e questo fatto possa essere dimostrato in via documentale;
- e) siano state divulgate o comunicate alla Parte ricevente o ottenute dalla Parte ricevente da una terza Parte che, per quel che riguarda dette informazioni, non abbia comunicato alla Parte ricevente di essere soggetta a un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte divulgante;
- f) siano liberamente trasmissibili o divulgabili a seguito di autorizzazione scritta della Parte comunicante;
- g) debbano essere comunicate a terzi al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge o da regolamento, ovvero da ordini di pubblica autorità, fermo restando che in tal caso la divulgazione avverrà nella misura strettamente necessaria al fine di adempiere tale obbligo, verrà preventivamente comunicata alla Parte divulgante e, se necessario, concordata con la stessa perché essa possa intraprendere ogni azione ragionevolmente doverosa a tutela dei propri diritti e interessi.

Le informazioni riservate scambiate sono e resteranno di sola ed esclusiva titolarità della Parte che le ha trasmesse alle altre, ivi inclusa ogni eventuale derivazione successiva e/o diritto di proprietà intellettuale di sorta alle stesse afferente e/o alle stesse incorporato.

Le informazioni riservate potranno essere comunicate dalle Parti che le ricevano solo ai propri rappresentanti, dipendenti di ogni grado e studenti che ne abbiano stretta necessità con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo e, ove sottoscritti, degli Accordi Esecutivi, limitatamente allo svolgimento degli stessi. In tal caso, tali rappresentanti, dipendenti e studenti dovranno essere vincolati da obblighi di riservatezza sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal presente Protocollo e dagli Accordi Esecutivi.

Le Parti potranno, inoltre, prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi della normativa vigente.

Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente Intesa non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, e da chiunque collabori con loro impegnandosi a ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., per fini diversi da quelli contemplati dalla presente Intesa.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al rapporto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del Regolamento U.E. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del D. Lgs. n. 101/2018.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto in essere.

Le Parti, nell'esecuzione delle prestazioni loro demandate in esclusiva, sono e reciprocamente si considerano titolari autonomi dei relativi trattamenti di dati personali raccolti e trattati da ciascuno nell'espletamento delle rispettive attività, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari.

Nel caso in cui UNIPA dovesse incaricare MSF, o analogamente MSF dovesse incaricare UNIPA, di una parte delle attività di trattamento di propria competenza, la Parte delegata dal titolare verrà nominata Responsabile del Trattamento ex art. 28 Regolamento 2016/679/UE.

Resta inteso che, con riferimento all'espletamento delle attività previste nel presente Protocollo, i dati e/o le informazioni personali già in possesso o che verranno in seguito acquisite dalle Parti, saranno dalle stesse trattate al solo fine dello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo e in conformità a quanto previsto dalla "**Disciplina Privacy**", per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("**GDPR**"), il D. Lgs n.196/2003, il D. Lgs. n. 101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Tali dati, che potranno essere conservati in parte su archivi cartacei e in parte su archivi elettronici, dovranno essere trattati, inoltre, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Disciplina Privacy e non dovranno essere divulgati all'esterno se non nei casi in cui ciò sarà strettamente necessario in esecuzione di un obbligo di legge e/o previsto dal presente Protocollo.

Art. 10 – Durata

Il presente Protocollo, sottoscritto digitalmente, avrà durata di due (2) anni decorrenti dalla data della firma. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Alla scadenza del presente Protocollo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti, nonché sugli eventuali obiettivi futuri.

Resta inteso tra le Parti che in ogni caso di perdita di efficacia della presente Intesa, ivi incluse le ipotesi di recesso e scadenza, la medesima dovrà comunque considerarsi efficace limitatamente alle previsioni necessarie a garantire la piena esecuzione degli Accordi Esecutivi che le Parti avessero già attivato per lo sviluppo e l'esecuzione delle attività convenute sino alla relativa data di scadenza o di cessazione dei relativi effetti, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 – Recesso e risoluzione consensuale

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Intesa, in qualunque momento, con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra parte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R.

Lo scioglimento del presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti come pure previsto al comma 3 dell'articolo 10.

Resta inteso che la Parte che eserciti il recesso non dovrà corrispondere alle altre alcun importo a titolo di indennizzo o risarcimento in conseguenza dell'intervenuto recesso.

Il recesso avrà effetto unicamente per l'avvenire e non inciderà sulla parte di Protocollo o Accordo esecutivo già eseguita.

Le Parti potranno altresì risolvere l'Intesa in via consensuale in qualunque momento. Anche in tal caso la risoluzione avrà effetto unicamente per l'avvenire e non inciderà sulla parte già eseguita.

Art. 12 – Natura giuridica del presente Protocollo d'intesa

Nulla di cui al presente Protocollo costituisce vincolo o rapporto esclusivo tra le Parti o dovrà essere interpretato come un contratto di compravendita, di partenariato, di *joint venture*, di agenzia.

Il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale e non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università e del Contraente, né alcun flusso finanziario tra le Parti.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante da o inerente al presente Protocollo o dagli Accordi esecutivi (ivi comprese quelle inerenti la sua validità, applicabilità, interpretazione e risoluzione, nonché la validità, applicabilità, interpretazione e risoluzione della presente clausola compromissoria) verrà immediatamente discussa dalle Parti interessate che cercheranno di porvi rimedio in via amichevole.

Qualora non fosse possibile risolvere in via amichevole la controversia insorta, il Foro di Palermo avrà l'esclusiva competenza in relazione alla stessa.

Art. 14 – Registrazione

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa – Parte seconda – annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 – Adempimenti di cui al D. Lgs. 231/2001 e alla Legge n. 190/2012 e loro mm.ii.

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente "Norme contro la corruzione").

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si asterranno dall'effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato a elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Protocollo che possa comportare la violazione delle norme contro la corruzione.

Le Parti riconoscono e accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al comma precedente riveste carattere essenziale.

Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali, adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii., con i correlati Codici di comportamento.

Le Parti si obbligano, inoltre, a darsi tempestiva reciproca informazione delle modificazioni e integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando che l'Università, per espressa previsione di legge, provvederà alla revisione del proprio PTPCT con cadenza almeno annuale.

L'inosservanza delle previsioni dei rispettivi Modelli e Codici, di cui al comma 1, è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Protocollo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legitimerà pertanto la Parte adempiente a risolvere il presente Protocollo con effetto immediato.



Art. 16 – Rinvii

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 17 – Non esclusiva

Le Parti si riservano, in ogni caso, il diritto di svolgere, sui medesimi ambiti tematici eventualmente individuati di volta in volta dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, qualsiasi tipo di indagine, studio, approfondimento in proprio o anche tramite l'ausilio di soggetti terzi senza la necessità di approvazione alcuna dell'altra Parte.

Art. 18 – Proprietà industriale e intellettuale

Le Parti concordano che, anche in considerazione della necessità di definire di volta in volta, mediante la stipula di Accordi Esecutivi, le specifiche esigenze nonché i termini e le modalità di esecuzione delle relative attività, disciplineranno nei medesimi Accordi Esecutivi diritti e obblighi reciproci rispetto a proprietà intellettuale o industriale, nonché alle modalità di utilizzazione e di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione.

Art. 19 – Attività di comunicazione esterna

Ogni attività di comunicazione esterna riguardante il presente Protocollo dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.

Ciascuna parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra, fatti salvi specifici accordi fra le stesse, nel presupposto che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea, né in via definitiva.

L'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto e indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Palermo,

Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Medici Senza Frontiere Italia Onlus
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Di Carlo